

3) Se l'art. 21 octies, comma 2, primo alinea, della legge 241/1990, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo sancito dall'art. 3 della medesima legge 241/1990 e dalla legge regionale Sicilia 10/1991, in coerenza con l'obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall'art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'art. 41, comma 2, lett. c), della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, sia compatibile con l'art. 1 della legge 241/1990, ove si prevede l'obbligo dell'amministrazione di applicazione dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea, e conseguentemente sia compatibile ed ammissibile l'interpretazione e l'applicazione della possibilità per l'amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 29 giugno 2012 — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

(Causa C-316/12)

(2012/C 295/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Appellante: J. Sebastian Guevara Kamm

Appellata: TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾, in riferimento ai «ragionevoli motivi» ivi menzionati, debba essere interpretato nel senso che possano costituire «ragionevoli motivi» solo motivi inerenti alla persona del passeggero, che minaccino la sicurezza del trasporto aereo o di altri passeggeri, o nel senso che si possano considerare «ragionevoli motivi» anche altri motivi estranei alla persona del passeggero, in particolare per esempio i casi di forza maggiore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 5 luglio 2012 — E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

(Causa C-323/12)

(2012/C 295/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: E.On Energy Trading SE

Convenuta: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un soggetto passivo avente sede principale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Romania, che ha identificato ai fini IVA un rappresentante fiscale in Romania, sulla base delle disposizioni di legge interne in vigore prima dell'adesione della Romania all'Unione europea, possa essere considerato «soggetto passivo non residente all'interno del paese», ai sensi dell'articolo 1 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese⁽¹⁾.
- 2) Se il requisito che la persona giuridica non sia identificata ai fini IVA, stabilito dall'articolo 147 ter, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 571/2003, sul Codice tributario, che recepisce le disposizioni della direttiva, rappresenti una condizione supplementare rispetto a quelle espressamente disciplinate dagli articoli 3 e 4 [dell'ottava direttiva] e, in caso di risposta affermativa, se sia consentita una tale condizione supplementare alla luce dell'articolo 6 della direttiva.
- 3) Se le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4 dell'ottava direttiva possano produrre effetti diretti, ossia se il soddisfacimento delle condizioni disciplinate espressamente da tali disposizioni conferisca alla persona giuridica non residente nel territorio della Romania, a norma dell'articolo 1, il diritto al rimborso dell'IVA, a prescindere dalla loro forma di attuazione nella legislazione nazionale.

⁽¹⁾ GU L 331, pag. 11.